



RICREA

CONSORZIO NAZIONALE RICICLO
E RECUPERO IMBALLAGGI ACCIAIO

STATUTO TIPO
approvato dall'Assemblea Straordinaria
Milano, 20 Giugno 2023

INDICE

Art. 1	Natura, sede e durata del Consorzio	Pag. 3
Art. 2	Consortiati	Pag. 3
Art. 3	Oggetto del Consorzio	Pag. 4-5
Art. 4	Quote di partecipazione al Consorzio	Pag. 5
Art. 5	Fondo consortile - Fondi di riserva	Pag. 5-6
Art. 6	Finanziamento delle attività del Consorzio	Pag. 6
Art. 7	Diritti e obblighi consortili	Pag. 6
 Titolo II: ORGANI		
Art. 8	Organi del Consorzio	Pag. 7
Art. 9	Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria	Pag. 7
Art. 10	Funzionamento dell'Assemblea ordinaria	Pag. 7-8
Art. 11	Assemblea straordinaria	Pag. 8
Art. 12	Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione	Pag. 8-9
Art. 13	Funzionamento del Consiglio di amministrazione	Pag. 9-10
Art. 14	Presidente. Vicepresidenti	Pag. 10
Art. 15	Collegio sindacale	Pag. 10-11
Art. 16	Revisione legale dei conti	Pag. 11
Art. 17	Direttore generale	Pag. 11-12
 Titolo III: DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI		
Art. 18	Esercizio finanziario – Bilancio	Pag. 12
Art. 19	Regolamenti consortili	Pag. 12
Art. 20	Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI	Pag. 13
Art. 21	Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni	Pag. 13
Art. 22	Ingresso, recesso ed esclusione dei consortiati	Pag. 13-14
Art. 23	Liquidazione - Scioglimento del Consorzio	Pag. 14
Art. 24	Vigilanza	Pag. 14
Art. 25	Norma finale	Pag. 14
Art. 26	Disposizione transitoria	Pag. 14

STATUTO-TIPO

Art. 1.

Natura, sede e durata del Consorzio

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è costituito con sede in Milano il Consorzio denominato Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio (in breve "il Consorzio" o "RICREA"), con il fine di perseguire gli obiettivi e svolgere i compiti indicati al successivo art. 3.
2. Il Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all'attività di altri operatori economici del settore, senza limitare, impedire o comunque condizionare né direttamente né indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d'iniziativa economica individuale.
3. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata qualora a tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.
4. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione con le modalità indicate nel successivo art. 23, qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima dello scadere del termine di cui al comma 3, previo parere del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto, dalle norme contenute dagli articoli dal 2602 al 2615-bis del codice civile.
6. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso comune non comporta la modifica dello statuto.
7. Il Consorzio opera sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 2.

Conсорziati

1. Partecipano a RICREA le imprese appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) fornitori di materiali di imballaggio in acciaio, categoria che comprende i produttori e gli importatori di materie prime di imballaggio (di seguito «Produttori»);
 - b) fabbricanti e trasformatori di imballaggi in acciaio, categoria che comprende anche gli importatori di imballaggi vuoti non destinati alle merci da essi stessi prodotti (di seguito «Trasformatori»).Sono tenuti a partecipare a RICREA le imprese sopra indicate che non abbiano adottato uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La partecipazione è obbligatoria anche nel caso in cui un sistema di cui alle lettere a) e c) di detto comma 3 non ottenga o non abbia ancora ottenuto il riconoscimento nonché di revoca dello stesso ai sensi dell'art. 221, commi 5 e 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. I trasformatori di imballaggi in materiali compositi partecipano al Consorzio se l'acciaio è il materiale prevalente della tipologia di imballaggio da essi prodotta, secondo i criteri e le modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.
3. Possono inoltre partecipare a RICREA le imprese appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) auto-produttori di imballaggi in acciaio, categoria che comprende le imprese che acquistano o importano materie prime di imballaggio per produrre imballaggi in acciaio per destinarli a contenere le merci da essi stessi prodotte (di seguito, Autoproduttori);
 - b) i recuperatori ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, come definite ai sensi dell'art. 218, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (di seguito «Riciclatori e Recuperatori»), previo accordo con gli altri consorzati ed unitamente agli stessi, secondo criteri e modalità determinati nel regolamento consortile da adottarsi a norma del successivo art. 19.
4. Le imprese di cui al comma 1 possono aderire al Consorzio tramite le proprie associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, che agiscono esclusivamente in loro nome e conto. Pertanto, tutte le conseguenze economiche e giuridiche dell'adesione gravano esclusivamente sulle imprese rappresentate.
5. Le imprese che esercitano le attività proprie di più categorie di consorzati sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con regolamento da adottarsi a norma del successivo art. 19. La stessa disposizione si applica in caso di società controllate e collegate.
6. Il numero dei consorzati è illimitato.

Art. 3. **Oggetto del Consorzio**

1. L'attività del Consorzio è conformata ai principi generali contenuti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II, e in particolare ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e di libera concorrenza nelle attività di settore, nel rispetto altresì, per quanto applicabili, dei principi e dei requisiti in materia di regimi di responsabilità estesa del produttore di cui all'artt. 178 bis e 178-ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, assicurando quanto previsto dall'art. 178-ter, comma 2 del predetto decreto, nonché in ossequio ai criteri direttivi dei sistemi di gestione di cui all'art. 237, commi 1 e 2 del medesimo decreto. Il Consorzio assicura, in particolare, mediante la relazione sulla gestione di cui all'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la pubblicità delle informazioni sugli imballaggi immessi sul mercato dai propri consorziati, sul conseguimento degli obiettivi di gestione dei rifiuti di competenza, sui dati della raccolta e del trattamento dei rifiuti stessi e sulle altre informazioni pertinenti.
2. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per concorrere a conseguire gli obiettivi di riciclo e di recupero di tutti i rifiuti di imballaggio e materiali di imballaggio in acciaio prodotti nel territorio nazionale e garantisce la continuità dei servizi di gestione dei rifiuti di competenza sull'anno solare di riferimento, ancorché siano stati conseguiti gli obiettivi generali e specifici applicabili. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce, promuove e incentiva:
 - a) in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio, conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (di seguito CONAI) di cui all'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in acciaio secondari e terziari su superfici private;
 - c) la ripresa degli imballaggi usati in acciaio;
 - d) il riciclo ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
 - e) l'utilizzo dei prodotti e dei materiali ottenuti dal riciclo e dal recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
 - f) lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in acciaio.
3. RICREA, su indicazione del CONAI, adempie all'obbligo di ritiro dei rifiuti di imballaggio in acciaio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano specifico di prevenzione e gestione di cui all'art. 223, comma 4, e del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Consorzio, d'intesa con il CONAI, promuove l'informazione degli utilizzatori, degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni previste dal precedente comma 2. L'informazione riguarda fra l'altro:
 - a. i sistemi di restituzione, di raccolta, di ripresa, di riciclo e di recupero disponibili per gli imballaggi in acciaio nonché le misure di prevenzione dei rifiuti e della loro dispersione e i centri di riutilizzo e di preparazione per il riutilizzo, ove disponibili;
 - b. il ruolo degli utilizzatori, ed in particolare dei consumatori, nel processo di riutilizzazione, raccolta, riciclo e recupero degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio mediante, in particolare, il loro corretto conferimento ai sistemi esistenti di raccolta differenziata;
 - c. il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;
 - d. i pertinenti elementi dei piani di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in acciaio.
5. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio può:
 - a. svolgere tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente collegate e/o comunque connesse quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto e la concessione di diritti di proprietà intellettuale, e la promozione del mercato di oggetti in materiale riciclato;
 - b. compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile;
 - c. promuovere campagne d'informazione, ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e stipulare accordi e contratti di programma con soggetti pubblici e privati;
 - d. porre in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione normativamente previsti o necessari od opportuni.
6. RICREA può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 177, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio, coordinandosi con il CONAI per quanto di competenza dello stesso, può, inoltre, stipulare, ai sensi degli articoli 181, 206 e 224 del medesimo decreto, specifici accordi, contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali, con:
 - a. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy, le regioni, le province, le autorità d'ambito, i comuni, loro aziende e società di servizi, concessionari ed enti pubblici o privati;
 - b. il CONAI medesimo;
 - c. i consorzi, le società, le associazioni, gli enti e gli istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali;
 - d. i soggetti pubblici e/o privati interessati alla gestione ambientale della medesima tipologia di materiali oggetto dell'attività del Consorzio.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consorzio può avvalersi della collaborazione delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.

8. Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in enti e società già costituiti, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy. La costituzione di enti e società, e l'assunzione di partecipazioni in altre società ed enti non è consentita se sono sostanzialmente modificati l'oggetto consortile e le finalità determinati dal presente Statuto. L'attività delle società e degli enti partecipati o costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza ed eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente statuto.

9. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio mette a punto, elabora e trasmette alla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al CONAI un proprio piano specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'art. 225 del predetto decreto.

10. Nei termini stabiliti dalle norme vigenti e ai sensi dell'art. 223, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Consorzio trasmette annualmente alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al CONAI una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, corredata con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, e ai sensi delle altre disposizioni europee e nazionali che disciplinano il diritto di accesso alle informazioni ambientali.

12. RICREA si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Quote di partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione sono ripartite fra le diverse categorie di consorziati assicurando un'adeguata partecipazione dei Produttori e dei Trasformatori.
2. I Recuperatori e Riciclatori possono partecipare a RICREA con una quota idonea a garantire una posizione dialettica di confronto sulla gestione delle risorse e delle attività.
3. I consorziati sono tenuti a sottoscrivere e a versare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, una quota di partecipazione costituita da un importo fisso pari a Euro 516,00 e da uno variabile, che si aggiunge al primo. L'importo variabile è determinato sulla base dei criteri indicati nel regolamento approvato ai sensi dell'art. 19; il regolamento determina altresì le modalità di adesione e i relativi adempimenti e disciplina i casi e gli effetti delle eventuali variazioni della quota.
4. Il Consiglio d'amministrazione controlla le richieste di adesione presentate dalle imprese, ne verifica i requisiti di ammissione e delibera sulla loro ammissione, anche d'ufficio ricorrendone i presupposti.
5. Chi intende essere ammesso come consorziato, deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione dichiarando di possedere i requisiti indicati al precedente art. 2, e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili adottati e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per i consorziati.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio possono essere trasferite a terzi solo in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, contestualmente a tale trasferimento. In ogni altro caso il trasferimento delle quote consortili è nullo e privo di effetti giuridici.

Art. 5.

Fondo consortile - Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma corrispondente al valore della quota determinata secondo quanto previsto dal regolamento.
2. Qualora il fondo consortile diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite ed entro l'esercizio successivo la perdita non risulti diminuita a meno di un terzo il fondo deve essere reintegrato nell'ammontare originario previa deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione.
3. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla formazione del reddito. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione sono gestiti in conformità ai criteri definiti nello statuto del CONAI ed alle procedure da esso approvate.

4. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli articoli 2614 e 2615 del codice civile.
5. Non si procede alla liquidazione delle quote e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
6. Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati a un fondo di riserva conformemente al disposto dell'art. 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 6.

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio è tenuto a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria.
2. I mezzi finanziari per il funzionamento di RICREA provengono:
 - a) dai contributi versati dai consorziati o da terzi ed in particolare dall'eventuale contributo annuo previsto al successivo art. 9, comma 2, lettera h);
 - b) dal contributo ambientale attribuito al Consorzio da CONAI, con apposita convenzione ai sensi dell'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e versato dal CONAI medesimo ai sensi dell'art. 223, comma 3. Il predetto contributo ambientale costituisce mezzo proprio del Consorzio ed è utilizzato, in via prioritaria, per il ritiro degli imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclaggio degli imballaggi secondari e terziari, nel rispetto della libera concorrenza nelle attività di settore; il contributo ambientale CONAI copre i costi di cui all'art. 178 ter comma 3 lett. a) per gli imballaggi immessi sul mercato nazionale dai consorziati ed è impiegato anche per le pertinenti finalità di cui al comma 5 dell'art. 237;
 - c) dai proventi della cessione dei rifiuti di imballaggi in acciaio ripresi raccolti o ritirati, nonché delle prestazioni di servizi connesse;
 - d) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;
 - e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
 - f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità indicate al precedente art. 5, commi 3 e 4;
 - g) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici e/o privati;
 - h) dalle eventuali somme, diverse da quelle previste all'art. 14 dello statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalità consortili.

Art. 7.

Diritti e obblighi consortili

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.
2. RICREA accerta il corretto adempimento, da parte dei consorziati, degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni a tali obblighi.
3. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili, il Consiglio di amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con regolamento consortile, da adottarsi a norma del successivo art. 19, sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione comminata se questa è superiore a € 400,00 Euro (quattrocento euro).
4. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
 - a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
 - b) versare l'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 9, comma 2, lettera h);
 - c) trasmettere al consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
 - d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;
 - e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
 - f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.
5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI ai sensi dell'art. 221, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono obbligati ad indicare al CONAI che il Consorzio è il soggetto, costituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano.

Titolo II ORGANI

Art. 8. **Organi del Consorzio**

1. Sono organi del Consorzio:
 - (a) l'Assemblea;
 - (b) il Consiglio di amministrazione;
 - (c) il Presidente e, qualora nominati, i Vicepresidenti;
 - (d) il Collegio sindacale;
 - (e) il Direttore generale, laddove previsto.

Art. 9. **Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria**

1. Ogni consorziato ha diritto ad almeno un voto nell'Assemblea. Se la quota di partecipazione è superiore a Euro 516,00 (cinquecentosedicieu/00) il consorziato ha diritto a un voto per ogni ulteriori Euro 516,00 interamente versati. Possono esercitare il diritto di voto i consorziati in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti al precedente art. 7.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione secondo quanto previsto nell'art. 12;
 - b) elegge i due componenti effettivi e un supplente, nonché il Presidente del collegio sindacale in base a quanto disposto nell'art. 15;
 - c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti al collegio sindacale o ad una società di revisione, ai sensi del successivo art. 16;
 - d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 4, e il bilancio annuale accompagnato dai documenti previsti al successivo art. 18, comma 6;
 - e) approva i programmi di attività e di investimento di RICREA;
 - f) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente e ai Vicepresidenti, dell'emolumento annuale e/o dell'indennità di seduta ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale;
 - g) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione;
 - h) delibera l'eventuale contributo annuo previsto al precedente art. 6, comma 2, lettera a), per il perseguimento delle finalità statutarie;
 - i) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10;
 - j) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati al precedente art. 6.

Art. 10 **Funzionamento dell'Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2. La convocazione ha luogo mediante avviso depositato presso la sede di RICREA, divulgato attraverso il sito web del Consorzio almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza, della seconda convocazione.
3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni.
4. L'Assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche dai consorziati che detengono complessivamente quote che attribuiscono almeno un quinto dei voti dei consorziati ai sensi dell'art. 9, comma 1.
5. L'assemblea può altresì essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consorzio, dal Collegio sindacale qualora ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
6. Il consorziato partecipa all'Assemblea in persona del legale rappresentante o facendosi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona, salvo che si tratti di un'associazione imprenditoriale di categoria.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati consorziati che detengono quote di partecipazione che assicurano più della metà dei voti complessivamente

attribuiti ai sensi dell'art. 9, comma 1, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati.

8. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati in Assemblea.

8. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età; in assenza anche di un Vicepresidente, dal consigliere più anziano.

9. La rappresentanza può essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione o, per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. È sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio.

10. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 11. **Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate dai partecipanti, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega.

2. L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche da apportare al presente statuto. Le deliberazioni di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy;

b) sull'approvazione dei regolamenti consortili e sulle relative modifiche, secondo quanto disposto al successivo art. 19;

c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma

4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23.

3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.

Art. 12. **Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione**

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da dodici o, se sono presenti consorziati appartenenti alla categoria dei Recuperatori e Riciclatori, da quattordici membri. Nel Consiglio sono presenti:

a) due amministratori espressione della categoria dei Produttori;

b) nove amministratori espressione della categoria dei Trasformatori;

c) due amministratori espressione della categoria, qualora sussistente, dei Recuperatori e Riciclatori, se possibile in rappresentanza proporzionale sia dei recuperatori sia dei riciclatori consorziati;

d) uno amministratore espressione della categoria degli Autoproduttori.

2. Il regolamento previsto dall'art. 19 determina le modalità e i sistemi di voto per lista per la nomina degli amministratori nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

3. Qualora gli amministratori espressione di una o più delle categorie di consorziati diverse da quella dei Produttori e dei Trasformatori non vengano per qualunque ragione nominati, il Consiglio d'amministrazione si considera validamente costituito, nel numero dei componenti effettivamente nominati, se risultano eletti almeno gli amministratori espressione della categoria dei Produttori e dei Trasformatori.

4. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il direttore generale del Consorzio, laddove previsto.

5. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:

a. nomina fra i propri componenti il Presidente e, se del caso, i Vicepresidenti;

b. convoca l'assemblea, fissandone l'ordine del giorno;

c. conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

d. redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio annuale, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione. I bilanci devono essere trasmessi al CONAI;

e. definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina l'entità degli eventuali contributi di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera, a) a carico dei consorziati; stabilisce le modalità del relativo versamento, da sottoporre alla delibera dell'Assemblea; predispone e approva la documentazione da fornire al CONAI di accompagnamento alle eventuali richieste di adeguamento del contributo ambientale CONAI di cui al comma 8 dell'art. 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- f. predisporre il piano specifico di prevenzione previsto al precedente art. 3, comma 10, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - g. adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - h. adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio;
 - i. delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di prestazione d'opera professionale;
 - j. delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3;
 - k. nomina e revoca il direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;
 - l. determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;
 - m. delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata e comunicata al CONAI;
 - n. vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;
 - o. autorizza il Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
 - p. compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;
 - q. delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il CONAI, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 223 e 224 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - r. delibera sull'esclusione dei consorziati;
 - s. approva il testo dell'allegato tecnico relativo agli imballaggi in acciaio dell'accordo di programma quadro stipulato dal CONAI con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con l'Unione delle province italiane (UPI) o con i soggetti o forme associative previsti dall'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - t. approva il testo della convenzione da stipularsi con il CONAI per l'attribuzione del contributo ambientale, quale prevista dall'art. 224, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - u. propone all'assemblea straordinaria le modifiche dello statuto.
6. Il Consiglio di amministrazione può avvalersi del supporto consultivo delle associazioni rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei consorziati.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente e ai Vicepresidenti talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o ai Vicepresidenti o ad uno o più consiglieri o al direttore generale specifici incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega le attribuzioni indicate nelle lettere a), b), d) e), f), g), h), l), s), t), u) del precedente comma 5.
9. Nomina, se del caso il Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei propri membri.

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di un altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza dell'amministratore cessato, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà o più dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato.
4. Gli amministratori possono essere sempre revocati dall'Assemblea.
5. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente più anziano almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno quattro consiglieri. In tale ultimo caso il consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail con avviso di ricevimento, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza la metà più uno dei componenti.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede di RICREA sia altrove purché in Italia. Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.
9. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età o, in caso di assenza o di impedimento di questi ultimi, dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso consiglio.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea.
12. Il verbale della riunione del consiglio è redatto dal segretario del consiglio di amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del consiglio è sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario.
13. Non è ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio.
14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.
15. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo determinandone contenuti e limiti ed eventuali modalità di esercizio ai sensi di quanto previsto all'art. 2381 del c.c.

Art. 14 **Presidente. Vicepresidenti**

1. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti espressione della categoria dei Produttori o dei Trasformatori. Possono essere inoltre eletti fino a due Vicepresidenti tra i componenti del consiglio di amministrazione espressione delle categorie di consorziati di cui al precedente art. 2 comma 1 lettere a) e b). Il Presidente e i Vicepresidenti durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.
2. Qualora il Presidente o i Vicepresidenti cessino anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente o Vicepresidente sono scelti tra gli amministratori espressione della stessa categoria del Presidente o del Vicepresidente cessati. Il nuovo Presidente o Vicepresidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
 - a. la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;
 - b. la firma consortile;
 - c. la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;
 - d. la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;
 - e. l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;
 - f. la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - g. accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
 - h. conferire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente più anziano di età.
6. I compiti e le funzioni dei Vicepresidenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 15. **Collegio sindacale**

1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili.
2. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva.
4. I sindaci nominati dall'Assemblea possono essere revocati da quest'ultima solo per giusta causa.
5. Il Collegio sindacale:
 - a. controlla la gestione del Consorzio;
 - b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
 - c. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.
6. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Possono, inoltre, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
7. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'assemblea.
8. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi in teleconferenza o in videoconferenza nel rispetto di quanto previsto in proposito al precedente art. 13, comma 8.

Art. 16. **Revisione legale dei conti**

1. Il controllo contabile sul Consorzio è esercitato dal collegio sindacale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro secondo quanto determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c).
2. Il collegio sindacale o la società incaricata della revisione legale:
 - a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio;
 - b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
3. La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comprende:
 - a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
 - b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
 - c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
 - d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
 - e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.
4. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.
5. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
6. La società di revisione legale ha diritto a ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e può procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.
7. L'Assemblea determina ogni triennio l'affidamento della revisione legale.
8. L'Assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.
9. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
10. L'Assemblea revoca l'incarico alla società di revisione legale, sentito il collegio sindacale, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione legale secondo le modalità del comma 8. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni in merito a un trattamento contabile o a procedure di revisione.
11. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 17 **Direttore generale**

1. L'incarico di direttore generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato dal contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e gli incarichi del direttore generale sono determinati dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il direttore generale:
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
 - effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
 - gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
 - assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti. L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione;
 - cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i consorziati, le istituzioni, le autorità, il CONAI, gli altri consorzi e soggetti previsti dagli articoli 223 e 221, comma 3, lettere a) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli altri terzi.
4. Il direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. **Esercizio finanziario - Bilancio**

- L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile ed amministrativa finalizzato ad evidenziare nei bilanci di cui ai commi successivi le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi cui è preposto.
- Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicare le ragioni che giustificano la convocazione nel più ampio termine di sei mesi.
- Il bilancio preventivo è accompagnato da:
 - una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;
 - una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.
- I documenti menzionati ai precedenti commi 3, 4 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea e finché sia approvato il bilancio consuntivo.
- Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario del Consorzio e dalla nota integrativa ed è accompagnato dalla relazione sulla gestione.
- Il bilancio consuntivo è depositato presso il Registro delle imprese.
- I progetti di bilancio devono essere comunicati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e al collegio sindacale almeno trenta giorni prima della riunione dell'assemblea convocata per la loro approvazione.
- Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al CONAI, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle imprese e del made in Italy.
- Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilità sono definite nel regolamento adottato ai sensi del successivo art. 19.
- È vietata la distribuzione degli avanzi di gestione alle imprese consorziate.

Art. 19. **Regolamenti consortili**

- Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di amministrazione adotta uno o più schemi di regolamenti consortili e li sottopone all'Assemblea straordinaria per l'approvazione.
- I regolamenti approvati dall'Assemblea straordinaria, e le relative modifiche, sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed al Ministero delle imprese e del made in Italy. Tali Ministeri, qualora accertino che le norme regolamentari sono in contrasto con le disposizioni del presente statuto, possono in ogni momento richiedere al Consorzio di adottare le necessarie modifiche.
- Nel regolamento sono indicati eventuali ulteriori documenti o libri che, in aggiunta a quelli previsti per legge, debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente deve risultare il libro dei consorziati.

Art. 20.
Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi - CONAI

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il CONAI, come previsto dai principi e con le modalità indicati nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. A tal fine, tra l'altro, il Consorzio:
 - a) comunica regolarmente a CONAI i nominativi dei propri iscritti e le relative variazioni, al fine di consentire le opportune verifiche sulla partecipazione dei medesimi a CONAI;
 - b) interagisce costantemente con CONAI, eventualmente anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, allo scopo di verificare la regolare riscossione del contributo ambientale dovuto dai propri iscritti;
 - c) provvede, nei termini di legge, agli adempimenti indicati al precedente art. 3, commi 9 e 10, nei casi e con le modalità ivi previsti.
3. Il Consorzio partecipa alle assemblee di CONAI in rappresentanza dei propri consorziati, che gli abbiano conferito delega.

Art. 21.
Rapporti con gli altri consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi previsti all'art. 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori, come previsto dall'Art. 218 del D.Lgs. 152/2016 commi q ed r.
2. Il Consorzio collabora altresì con gli altri produttori, con gli utilizzatori e/o con le loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse, così come previsto dall'Art. 218 del D.Lgs. 152/2016 commi q ed r.

Art. 22.
Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al precedente art. 2 aderiscono a RICREA inviando domanda scritta di adesione al consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti ivi previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 2, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni. La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere comunicata a CONAI.
3. Le imprese iscritte nelle categorie dei Produttori e dei Trasformatori possono recedere dal Consorzio in presenza di uno dei presupposti di seguito indicati:
 - a) cessazione dell'attività;
 - b) variazione dell'oggetto sociale o dell'attività con cessazione della produzione di materia prima o di imballaggi e relativi semilavorati;
 - c) adozione o partecipazione ad altro sistema alternativo istituito ai sensi dell'art. 221, comma 3, lettere a) o c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, debitamente autorizzato ai sensi di legge.
4. Nei casi indicati nelle lettere a) e b) i consorziati possono recedere previa comunicazione da inviarsi al consiglio di amministrazione fermo restando l'obbligo di versamento dell'eventuale contributo per l'anno in corso.
5. Nei casi indicati nella lettera c) il recesso è efficace solo dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accerta il corretto funzionamento del sistema alternativo e ne dà comunicazione al Consorzio ai sensi e per gli effetti dell'art. 221, comma 5 del suddetto decreto legislativo. Tale comunicazione è inviata per conoscenza al CONAI.
6. Le imprese iscritte nelle categorie degli Autoproduttori, dei Recuperatori e Riciclatori possono recedere liberamente dal Consorzio, previa comunicazione da inviare al consiglio di amministrazione fermo restando l'obbligo di versamento dell'eventuale contributo dovuto per l'anno in corso.
7. Il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, se è sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa e in ogni altro caso in cui non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Il regolamento di cui all'art. 19 può prevedere e disciplinare altre esclusioni dal Consorzio per i casi in cui il consorziato si rende responsabile di gravi violazioni agli obblighi derivanti dalla sua partecipazione al Consorzio medesimo.

9. Una volta deliberata dal consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro quindici giorni, al consorziato e al CONAI, anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, titolo II.

10. Il Consorzio comunica al CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

11. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto a qualunque titolo al consorziato receduto o escluso.

Art. 23.

Liquidazione - Scioglimento del Consorzio

1. Qualora il Consorzio si scioglia e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e del Ministero delle imprese e del made in Italy, in conformità alle norme applicabili.

Art. 24.

Vigilanza

1. L'attività del Consorzio è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

2. In caso di gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o di impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro delle imprese e del made in Italy possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione; se non è possibile procedere alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione del Consorzio.

Art. 25.

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti la materia.

Art. 26.

Disposizione transitoria

1. Le quote di partecipazione dei consorziati iscritti nel libro di cui all'art. 12, comma 5, lettera c) alla data di approvazione del presente statuto sono rideterminate secondo i nuovi criteri riportati nel regolamento all'Art. 3 comma 1.

2. A partire dal triennio successivo all'approvazione del presente statuto troverà applicazione quanto stabilito all'art. 3 comma 4 del regolamento consortile.